

dopo aver richiamato l'art. 109, comma 5, CCII, a norma del quale *“il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe”*, ha evidenziato, con riferimento alla proposta di concordato presentata da _____ che le stesse non risultavano approvate, avendo espresso voto favorevole soltanto i creditori che rappresentavano rispettivamente il 32,346% e il 9,12 dei crediti complessivamente ammessi al voto e non essendo state approvate le proposte da tutte le classi. In particolare la proposta di _____ risultava approvata solo da 3 classi (classi 1, 2 e 8), mentre era stata respinta dalle classi 3, 4, 5, 6, 9 e 10, laddove la proposta di _____ aveva ottenuto il voto favorevole delle classi 2 e 3, mentre era stata respinta dalle classi 4 e 5.

Con istanza depositata in data 3.2.2026 le società proponenti, stante il mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 109, comma 1, CCII, tenuto conto che il voto negativo espresso da AdE risultava determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze indicate, ha invocato ai fini dell'omologazione del concordato preventivo l'applicazione degli artt. 88, comma 4, e 112, comma 2, CCII, ovvero il meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti (c.d. *cross-class cram down*) introdotto da tale ultima disposizione, volto a consentire il superamento del dissenso di una o più classi, purché siano rispettati puntuali e stringenti presidi di tutela del ceto creditorio.

Con decreto del 10.2.2026 il Tribunale, letta la relazione depositata dal Commissario Giudiziale in data 27.1.2026 sull'esito del voto nonché l'istanza delle società ricorrenti per l'omologa del concordato ai sensi degli artt. 112, comma 2, e 88, comma 4, CCII, fissava ex art. 48 CCII l'udienza dell'11.3.2026 per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale.

In data 25.2.2026 l'Agenzia delle Entrate, _____ si è costituita mediante deposito di memoria di costituzione opponendosi all'omologa del piano di concordato sulla scorta dei seguenti rilievi:

- i inammissibilità della proposta per inattendibilità dei dati contabili e condotte fraudolente;
- ii assenza di convenienza della proposta di concordato rispetto alla liquidazione giudiziale;
- iii abuso dello strumento concorsuale e riqualificazione della proposta in concordato liquidatorio.

All'udienza del 11.3.2026 il Tribunale, sentiti la società istante, il creditore opponente e il Commissario Giudiziale, si riservava la decisione.

2. L'esito delle votazioni e applicazione del cram down.

Nonostante il concordato non sia stato approvato dalla unanimità delle classi votanti, la società ricorrente, nel rispetto del termine di 10 giorni successivi alla comunicazione sull'esito delle votazioni, ha richiesto l'omologazione ex art. 111 CCII, invocando l'applicazione degli artt. 112, comma 2, e 88, comma 4, CCII, alla luce della circostanza che il voto negativo espresso da AdE risulta determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi richiesta dall'art. 112, comma 2, lett. d), CCII.



Con il [d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83](#), in attuazione alla Direttiva Insolvency, è stata profondamente innovata la disciplina dell'omologazione del concordato preventivo, ora contenuta negli artt. 48, 109 e 112 CCII.

Il concordato preventivo in continuità aziendale si intende approvato quando sia stato votato favorevolmente da tutte le classi nelle quali il ceto creditorio è stato suddiviso, come previsto dal novellato comma quinto dell'art. 109 CCII. Ai fini dell'unanimità del voto il legislatore precisa che è necessario raggiungere in tutte le classi la maggioranza dei crediti inseriti in ciascuna di esse, ovvero, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza in tutte le classi la proposta è approvata *“se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe”* (art. 109, comma 5, primo periodo). In caso di mancata approvazione, è comunque possibile per l'imprenditore ottenere l'omologazione, a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'art. 112, comma 2, CCII.

In particolare, l'art. 112, comma 2, dispone che nel concordato preventivo in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il Tribunale, su richiesta del debitore, omologa se ricorrono congiuntamente le

seguenti

condizioni:

- "a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;*
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;*
- c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;*
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione".*

La norma contempla la possibilità per il Tribunale di omologare il piano concordatario anche in assenza del favore di tutte le classi concordatarie. A tal fine, tuttavia, è necessario che la proposta concordataria risulti approvata dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una con diritto di prelazione, e che il valore di liquidazione sia distribuito secondo la graduazione prevista dalle cause legittime di prelazione, mentre il valore eccedente deve essere distribuito in modo tale che i creditori dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari ai creditori di pari grado e, comunque, più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando che nessun creditore deve ricevere più di quanto ad esso riconosciuto nel piano concordatario.

La ratio dell'art. 112, comma 2, CCII, norma che trae origine dall'art. 11 della Direttiva Insolvency, è quella di favorire la continuità aziendale funzionale a riammettere nel mercato l'impresa in crisi,



ottenendo l'omologazione con l'approvazione dell'autorità giudiziaria e, dunque, "imponendo" alle classi di creditori dissenzienti la ristrutturazione che esse hanno respinto.

Così brevemente delineata la *ratio* della norma, occorre dapprima esaminare l'istanza di conversione del voto di AdE in positivo, necessaria ai fini del raggiungimento della maggioranza e dell'accoglimento della istanza di ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, lett. d) CCII. Infatti, con riferimento ad entrambe le società proponenti, la maggioranza del voto delle classi non è stata raggiunta.

In particolare, come già detto, quanto a la maggioranza del voto delle classi non è stata raggiunta, poiché hanno votato a favore n. 3 classi (classi nn. 1, 2 e 8) su 9. In particolare l'Agenzia delle Entrate è titolare di crediti ammessi al voto nelle classi 3, 4 e 6, per importi che, in ciascuna di esse, risultano decisivi ai fini del raggiungimento del *quorum* deliberativo, e che, nel caso della Classe 6, coincidono con l'intero ammontare dei crediti votanti; l' è titolare della quota largamente maggioritaria dei crediti ammessi al voto nella classe 5.

Ne consegue che, in applicazione del *cram down* di cui all'art. 88, comma 4, CCII la trasformazione del voto da negativo in positivo consentirebbe, alle proposte di ottenere la maggioranza delle classi favorevoli (ovvero di sette classi su nove, di cui sei composte da creditori muniti di diritto di prelazione), ai fini dell'omologa ex art. 112, comma II, CCII.

Quanto a la proposta non risulta approvata dalla maggioranza delle classi avendo votato favorevolmente 2 classi su 4. Tuttavia la classe 4, dissenziente, è interamente formata da crediti tributari cosicché, la trasformazione del voto dell'amministrazione finanziaria consentirebbe di ottenere anche per la maggioranza delle classi favorevoli (ovvero di 3 su 4, di cui due composte da creditori muniti di diritto di prelazione), ai fini dell'omologa ex art. 112, comma II, CCII.

L'art. 88, comma 4, CCII prevede la possibilità per il tribunale di omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando tale adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali necessarie per l'approvazione del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2 lett. d) (oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1) e la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'istanza appare decisiva ai fini dell'omologa forzosa ex art. 112, comma 2, CCII atteso che con il voto favorevole delle classi riferibili ad AdE e ad si raggiunge la maggioranza necessaria. Inoltre, ricorre l'ulteriore condizione prevista dalla norma, atteso che ai creditori delle classi riferite all'amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali viene riservata soddisfazione non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, come diffusamente argomentato nel piano nella comparazione fra ipotesi concordataria ed ipotesi liquidatoria; circostanza oggetto di attestazione da parte dei professionisti incaricati e confermata dal Commissario Giudiziale.



Dal piano di concordato di _____ (cfr. pag 65 del piano depositato in data 20.11.2025), emerge un attivo concordatario messo a disposizione del ceto creditorio di € 5.730.000,00 a fronte di un attivo realizzabile nell'alternativo scenario liquidatorio di 5.130.000,00. La differenza è dettata dall'impossibilità in sede liquidatoria di una cessione "unitaria" del Ramo _____ in esercizio, in quanto *"in quanto l'attivo in esame – oggetto di continuità aziendale indiretta nella proposta concordataria – è costituito in via prevalente da personale dipendente e da elementi immateriali strettamente connessi a quest'ultimo, quali il know-how, le relazioni commerciali e i contratti in essere. In assenza di un contesto di continuità aziendale, tali componenti non risultano autonomamente valorizzabili e non sarebbero suscettibili di realizzo sul mercato in forma disaggregata, con conseguente impossibilità di preservarne il valore economico unitario"* (cfr. pag. 62 del Piano). Verrebbero dunque meno gli incassi relativi alla cessione unitaria del ramo d'azienda valorizzati in piano in € 600.000,00, restando invece invariate nei due scenari le altre ipotesi di realizzo dell'attivo.

Cosicché a fronte di un valore complessivo di realizzo stimato nello scenario liquidatorio di circa € 5.130.000,00 l'Agenzia delle Entrate risulterebbe soddisfatta esclusivamente in relazione ai crediti ricompresi nella classe 3. Diversamente, nello scenario concordatario, i crediti tributari degradati ricevono una soddisfazione, seppur parziale, nelle classi 4 e 6, conseguendo quindi un risultato economico complessivamente più favorevole rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

L'_____ nello scenario liquidatorio non riceverebbe alcun pagamento, mentre nel concordato i crediti previdenziali (classe 5) beneficiano di una soddisfazione che, ancorché parziale, li colloca in una posizione migliore rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale.

Per quanto concerne, poi, il piano di concordato di _____ l'attivo realizzabile in sede concordataria ammonta ad € 216.000,00 a fronte di un attivo realizzabile nell'alternativo scenario liquidatorio di € 116.000,00 (cfr. pag. 85 del Piano depositato in data 20.11.2025).

Il diverso attivo messo a disposizione per la soddisfazione del ceto creditorio è riconducibile alla circostanza per cui *"nello scenario di liquidazione giudiziale non risulta configurabile la cessione del Ramo d'Azienda, in quanto l'attivo in esame (per € 100.000,00, ndr) – oggetto di continuità aziendale indiretta nella proposta concordataria – è costituito in via prevalente da personale dipendente e da elementi immateriali strettamente connessi a quest'ultimo, quali il know-how, le relazioni commerciali e i contratti in essere. In assenza di un contesto di continuità aziendale, tali componenti non risultano autonomamente valorizzabili e non sarebbero suscettibili di realizzo sul mercato in forma disaggregata, con conseguente impossibilità di preservarne il valore economico unitario. Restano invariate nei due scenari le altre ipotesi di realizzo dell'attivo"* (pag. 83).

Cosicché a fronte di un valore complessivo di realizzo stimato nello scenario liquidatorio di circa € 116.000,00 l'Agenzia delle Entrate non riceverebbe alcun pagamento, mentre nel concordato i debiti tributari (classe 4) ricevono una soddisfazione, seppur parziale, conseguendo quindi un risultato economico complessivamente più favorevole rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.



Per effetto del cram down fiscale e previdenziale, per entrambe le società, risulta integrata la maggioranza delle classi richiesta dall'art. 112, comma 2, lett. d) CCII con l'approvazione di sette classi su nove, di cui sei composte da creditori muniti di diritto di prelazione per e di 3 classi su 4, di cui 2 composte a creditori muniti di prelazione per

3. Il giudizio di omologazione.

Quanto alla natura del giudizio rimesso al Tribunale in sede di omologa, giova rilevare che, ai sensi dell'art. 112 CCII, *“Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura; b) l'esito della votazione; c) l'ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori; g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”*.

Inoltre ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII *“Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:*

1. *a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;*
2. *b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;*
3. *c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;*
4. *d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:*
 - 1) *ai quali è offerto un importo non integrale del credito;*
 - 2) *che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”*.

Dunque il Tribunale in sede di omologazione è tenuto ad effettuare i controlli previsti dall'art. 112, comma 1, CCII e, per il solo caso di concordato in continuità, ove sia richiesta la ristrutturazione trasversale, la sussistenza delle condizioni stabilite dal comma 2 del predetto articolo.

Passando in rassegna tutti gli elementi di valutazione richiamati dall'art. 112 CCII, va in questa sede evidenziato come risulta positivamente superato il vaglio di regolarità della procedura e di ammissibilità della proposta, di corretta formazione delle classi e di parità di trattamento dei creditori in ciascuna classe. Inoltre, trattandosi di piano in continuità aziendale occorre valutare che il piano non sia privo di



ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza (lett. f), circostanza oggetto di specifica attestazione ex artt. 87, comma 3 CCII, da parte del professionista indipendente.

La valutazione non si estende oltre i limiti del riscontro di una lampante inagibilità del piano di talché, perché possa essere disapprovata dal Tribunale, la programmazione deve palesarsi apertamente inadatta a pervenire agli obiettivi predeterminati, meritandosi, di contro, la promozione, non in quanto presumibilmente idonea ad assorbire la crisi, ma in quanto non palesemente inidonea a regolarla, quindi non irrazionale, né implausibile.

In definitiva, la formulazione in negativo dell'art. 112, comma 1. l. f) CCII induce a ritenere che oggetto dell'esame non è l'accertamento dell'idoneità del piano a regolare la crisi, ma la non implausibilità dello stesso a consentire il risanamento dell'impresa.

Tanto premesso, va in questa sede confermata la valutazione già espressa con il decreto di apertura, nel senso che il piano proposto non è privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza: in particolare, il piano proposto può ritenersi non manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, trattandosi di piano sufficientemente analitico e dettagliato nell'indicazione delle risorse finanziarie necessarie e delle modalità di copertura, coerente nelle argomentazioni svolte e nelle motivazioni adottate dal professionista in ordine al giudizio di veridicità e fattibilità del piano, oltre che debitamente documentato e supportato in ordine alla sostenibilità finanziaria della continuità nonché in ordine al riconoscimento a ciascun creditore di un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale nei termini attestati dal professionista indipendente ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII.

Il piano proposto si palesa, altresì, coerente sotto il versante della fattibilità, avendo ricevuto conferma di attendibilità a seguito delle valutazioni e verifiche effettuate dal Commissario Giudiziale.

L'ultima condizione da valutare, come richiesto dall'art. 112 CCII, attiene all'esito delle votazioni comprensive della verifica, nel concordato in continuità, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente (lett. f), prima parte), posto che questa è la regola dettata dall'art. 109 per l'approvazione del concordato in continuità.

Come è noto, infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 109 comma 5 e 112 comma 1 l. b) CCII il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore: nel caso di specie non è stata raggiunta l'unanimità delle classi.

Le ricorrenti, tuttavia, hanno chiesto l'omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII.

Ora, sussistendo, a seguito del cram down fiscale (di cui al par. 3), sia per srl, l'approvazione della maggioranza delle classi di cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione, è possibile esaminare l'istanza presentata dalle società di omologa ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII e dunque, verificare la sussistenza delle altre condizioni previste dalla legge.



Ritiene il Tribunale che tutte le condizioni previste dalla citata norma sussistono nel caso di specie, con riferimento a ciascuna delle imprese del gruppo, come richiesto, ai fini dell'omologazione, dall'art. 286, comma 6 bis, CCII.

Quanto a

-sussiste la condizione prevista dalla lettera a) dell'art. 112, comma II, CCII. (secondo cui *“il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione”*), tenuto conto che il *“valore di liquidazione”* stimato in piano in € 5.130.000,00, sarà utilizzato per pagare i creditori secondo la graduazione prevista *ex lege* in tema di privilegi e, quindi, rispettando la regola della priorità assoluta di cui all'art. 84, comma 6, CCII. Ed infatti, come esposto dal Commissario Giudiziale nel proprio parere sulla istanza di omologazione (pagg. 5-6) *“la proposta prevede:*

i pagamento integrale dei crediti prededucibili;

ii pagamento integrale dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis, nn. 1-2, c.c. (Classi 1, 2);

iii pagamento parziale, nei limiti del valore di liquidazione dei beni su cui insiste la garanzia, dei crediti assistiti dal c.d. super privilegio (ex art. 24, comma 33, l. 27 dicembre 1997, n. 449 e art. 9, comma 5, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 123) (Classe 3), come consentito dall'art. 88 CCII. Entrambe le citate disposizioni, in effetti, riconoscono privilegi che sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis c.c.;

iv degrado al chirografo, ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII, dei crediti MIMIT, previdenziali e tributari per la parte eccedente la capienza del valore di liquidazione, concorrendo esclusivamente sul surplus concordatario (rispettivamente Classi 4, 5, 6). In particolare, il pagamento parziale è articolato secondo percentuali decrescenti, in considerazione dell'originario rango privilegiato e dell'ordine previsto dall'art. 24, comma 33, l. 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 9, comma 5, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 123, nonché dagli artt. 2777 e 2778 c.c., che collocano i crediti previdenziali prima di quelli tributari;

v pagamento parziale, nei limiti del valore delle quote societarie in cui insiste la garanzia, del creditore pignoratizio (Classe 7), per legge preferito al creditore con privilegio generale sui mobili (art. 2748 c.c.);

vi pagamento parziale dei creditori chirografari ab origine (Classi 8, 9, 10), peraltro con previsione di una percentuale inferiore rispetto ai privilegiati degradati a chirografo”;

-la condizione stabilita dal punto b) del comma 2 dell'art. 112, CCII (secondo cui *“il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7”*), condividendo quanto esposto dal Commissario Giudiziale nel suo parere (pag. 6), può ritenersi sussistente *“In effetti, (...)*

i la Classe 3 (composta da MIMIT e Agenzia delle Entrate, per la parte di credito assistita da super privilegio) è pagata nella misura del 47,2%, cioè nei limiti del valore di liquidazione dei beni, come consentito dagli artt. 84 e 88 CCII;



ii le Classi 4, 5, 6, che comprendono crediti di natura pubblicistica originariamente privilegiati ma degradati al chirografo, sono pagate secondo percentuali decrescenti (rispettivamente del 4%, per i crediti originariamente assistiti da super privilegio, del 3,5% per i crediti previdenziali, del 2,9% per i crediti tributari), in considerazione dell'originario rango privilegiato e dell'ordine previsto dall'art. 24, comma 33, l. 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 9, comma 5, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 123, nonché dagli artt. 2777 e 2778 c.c.;

iii le Classi 9 e 10 dei crediti chirografari ab origine sono pagate nella stessa percentuale (2%), inferiore rispetto a quella dei privilegiati degradati a chirografo”;

-risulta rispettato il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 112, comma 2, CCII posto che non risultano esservi creditori per i quali è prevista una soddisfazione maggiore del credito dagli stessi rivendicati, al fine di evitare che vengano formulate ai creditori promesse di benefici aggiuntivi funzionali ad ottenere il voto favorevole in violazione delle regole del concorso.

- risulta realizzata la condizione di cui alla lett. d) secondo cui “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione” – sussistendo la maggioranza delle classi, con l'approvazione di sette classi su nove, di cui sei composte da creditori muniti di diritto di prelazione a seguito del cram down fiscale.

Con riferimento, invece, a

- risulta rispettata la condizione di cui alla lettera a) dell'art. 112, comma 2, CCII, tenuto conto che il “valore di liquidazione” stimato in piano in € 116.000,00, sarà utilizzato per pagare i creditori secondo la graduazione prevista *ex lege* in tema di privilegi. Ed infatti, come esposto dal Commissario Giudiziale nel parere depositato in data 4.3.2026 8pag. 9) “la proposta prevede:

i pagamento integrale dei crediti prededucibili;

ii pagamento integrale dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. (Classe 1)

iii pagamento integrale – sebbene con tempi più lunghi - dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. (Classe 2);

iv pagamento integrale dei crediti previdenziali (Classe 3);

v degrado al chirografo, ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII, dei crediti tributari per incapienza del valore di liquidazione (Classe 4);

vi pagamento parziale dei creditori chirografari ab origine (Classe 5), peraltro con previsione di una percentuale inferiore rispetto ai privilegiati degradati a chirografo.

Ne consegue che nessun creditore di grado inferiore consegue utilità in pregiudizio di crediti di grado superiore”;

-la condizione stabilita dal punto b) del comma 2 dell'art. 112, CCII (secondo cui “il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7”), condividendo quanto esposto dal Commissario Giudiziale nel suo parere (pag. 10), può ritenersi sussistente posto che (pag. 10):



“i la Classe 4 (cioè dei crediti tributari degradati a chirografo per incapienza del valore di liquidazione, come consentito dagli artt. 84 e 88 CCII) è pagata nella misura dell'8,4%;

ii la Classe 5 dei chirografari ab origine è pagata nella misura del 7,6%.”

-risulta rispettato il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 112, comma 2, posto che non risultano esservi creditori per i quali è prevista una soddisfazione maggiore del credito dagli stessi rivendicati, al fine di evitare che vengano formulate ai creditori promesse di benefici aggiuntivi funzionali ad ottenere il voto favorevole in violazione delle regole del concorso;

- risulta realizzata la condizione di cui alla lett. d) secondo cui “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione” – sussistendo la maggioranza delle classi, con l'approvazione di 3 classi su 4, di cui 2 composte da creditori muniti di diritto di prelazione a seguito del cram down fiscale.

In definitiva sussistono tutte le condizioni dettate ai fini dell'omologa dall'art. 112, comma 2, CCII.

4. L'opposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne, infine, il vaglio delle eventuali opposizioni all'omologa presentate dai creditori dissenzienti o da qualsiasi altro interessato ex art. 48, comma 2, CCII, va evidenziato come l'unica opposizione proposta in sede di omologa dal creditore dissenziente AdE deve essere rigettata.

Con la memoria depositata in data 25.2.2026 l'Agenzia delle Entrate si opponeva alla omologazione del piano di concordato di gruppo sulla base dei seguenti motivi:

- (i) inammissibilità della proposta per inattendibilità dei dati contabili e condotte fraudolente;
- (ii) assenza di convenienza della proposta di concordato rispetto alla liquidazione giudiziale;
- (iii) abuso dello strumento concorsuale e riqualificazione della proposta in concordato liquidatorio.

Con riferimento al primo motivo di opposizione AdE ha rilevato la sussistenza per la società controllante srl di operazioni fraudolente antecedenti l'apertura della procedura, consistenti nell'utilizzo di fatture false e documenti inesistenti per generare crediti d'imposta e ridurre il carico fiscale. Un disegno fraudolento a danno dell'Erario in cui sono state coinvolte altre società del gruppo “*utilizzatrici di crediti d'imposta per il versamento delle imposte dovute*”. Ha poi dedotto l'inaffidabilità dell'impianto contabile e l'omesso deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi precedenti il deposito della domanda prenotativa: tutte circostanze che, a suo dire, inficerebbero la trasparenza della proposta e il diritto dei creditori di esprimere un voto consapevole.

Orbene ritiene il Tribunale che la “contestazione di operazioni di natura fraudolenta ante domanda concorsuale” chiaramente riferibile agli eventi generatori degli avvisi di accertamento notificati nell'agosto 2025, relativi agli anni d'imposta 2020-2022, di cui sopra si è ampiamente detto, è circostanza ben nota ai creditori per essere stata oggetto di puntuale esposizione da parte del Commissario Giudiziale sin dalla prima relazione ex art. 105 CCII tanto da determinare la modifica del piano e della proposta di concordato (nella versione definitiva depositata il 20.11.2025) da parte delle società ricorrenti proprio al fine di tenere



conto del maggior debito fiscale e del c.d. “super privilegio” certificato da AdE *ex art.* 88 CCII e risultante dagli accertamenti notificati successivamente all’apertura della procedura concorsuale. Si tratta, in ogni caso, di operazioni che riguardano gli anni d’imposta 2020-2022 poste in essere quando amministratore unico delle società era _____ (successivamente revocato dai Consigli di Amministrazione delle società ricorrenti), tanto che, tra gli elementi dell’attivo, sono indicati anche i potenziali proventi dell’azione di responsabilità da proporre contro l’ex amministratore.

Quanto alla inattendibilità delle scritture contabili e all’omesso deposito dei bilanci più recenti da parte di _____ occorre da subito evidenziare, da un lato, come l’omesso deposito dei bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2023 e 31.12.2024 non varrebbe di per sé a determinare l’inammissibilità della domanda (*ex-multis* Cass., 4 marzo 2022, n. 6054) e, dall’altro, che al momento della presentazione della domanda di concordato è stata depositata dalla società, come anche precisato dal Commissario Giudiziale, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 31.12.2024 che fornisce le stesse informazioni che risulterebbero dal bilancio di esercizio approvato. Informazioni, poi, che non sono state oggetto di specifiche censure da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre i dati contabili, pur poco affidabili con riferimento alla annualità interessate dagli accertamenti fiscali e quindi riferibili alla precedente gestione, sono stati oggetto, come affermato dal professionista indipendente, di un lungo lavoro di ricostruzione e controllo tanto da poterne poi attestare la veridicità.

In ordine al secondo motivo di opposizione concernente la contestazione della convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria, AdE si limita ad affermare che: *«per il creditore Erario, la convenienza del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria ammonterebbe soltanto ad euro 265.000,00 (importo probabilmente recuperabile ugualmente in caso di liquidazione a seguito di maggiore incasso dei crediti e dell’azione di responsabilità).*

Orbene quanto affermato dall’opponente rimane del tutto sfornito di prova quanto alla possibilità di un maggiore realizzo di crediti ed oblitera la circostanza che tra l’attivo del concordato è previsto il possibile ricavato di un’azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore unico che è stato parametrato alla consistenza patrimoniale del convenuto. Senza poi considerare i costi, di natura prededucibile, che nello scenario liquidatorio sono connessi all’esercizio dell’azione di responsabilità.

Inoltre, il piano prevede espressamente che qualsiasi maggior realizzo dell’attivo rispetto alle stime poste a base della proposta concordataria è destinato a incrementare il soddisfacimento dei creditori concorsuali, nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.

Come già ampiamente evidenziato, il credito vantato da AdE risulta, nel piano, soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione: nella alternativa liquidatoria l’Agenzia delle Entrate risulterebbe soddisfatta esclusivamente in relazione ai crediti ricompresi nella classe 3. Diversamente, nello scenario concordatario, i crediti tributari degradati ricevono una soddisfazione, seppur parziale, nelle classi 4 e 6,



conseguendo quindi un risultato economico complessivamente più favorevole rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Tanto rileva ai fini dell'omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 4, CCII.

Infine, quanto alla contestazione riferita all'abuso dello strumento concordatario ed all'illegittimo ricorso ad un piano di concordato in continuità indiretta dissimulante, in realtà, un piano di natura liquidatoria non rispettoso delle condizioni previste dall'art. 84, comma 4, CCII (apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo), occorre evidenziare come il piano di concordato prevede, *inter alia*, la cessione in continuità di taluni rami aziendali e della partecipazione in

Orbene la cessione dell'azienda (o di suoi rami) costituisce, in virtù dell'attuale formulazione dell'art. 84, comma 2, CCII, una modalità di attuazione della continuità indiretta (*“La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo”*). Ne deriva, pertanto, la corretta qualificazione giuridica del piano in continuità aziendale e l'esclusione della disciplina di cui all'art. 84, comma 4, CCII prevista per i concordati di tipo liquidatorio.

Inoltre, con specifico riferimento al concordato di gruppo, l'art. 285 CCII prevede che: *“Il piano o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale”* indice di un deciso favor del legislatore, ai fini della qualificazione del concordato e della individuazione della disciplina applicabile, per il concordato in continuità.

In definitiva ed alla luce delle suddette considerazioni, l'opposizione va rigettata e deve pronunciarsi l'omologa del concordato proposto dal Gruppo

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione settima civile, visti gli artt. 48 e 286 CCII, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto da ogni diversa istanza respinta, o dichiarata assorbita, così provvede

OMOLOGA



il concordato preventivo proposto da nella versione depositata in data 20.11.2025, che saranno tenute a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato.

Il Commissario Giudiziale, ai sensi degli artt. 84 e 118 CCII, sorveglierà l'adempimento del concordato preventivo omologato, riferendo al Tribunale ogni elemento da cui possa derivare pregiudizio ai creditori (in particolare eserciterà, ove ne risultino sussistere le condizioni, i poteri attribuiti dall'art. 118 CCII, nonché dall'art 119 CCII con riguardo alla risoluzione del concordato e dall'art 120 CCII con riguardo all'annullamento dello stesso). Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art 105 comma 1, CCII redigerà un rapporto riepilogativo, in conformità a quanto previsto dall'art 130, comma 9 e lo trasmetterà ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il Commissario Giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art 130 comma 9 CCII; nel caso in cui il Commissario Giudiziale rilevi che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento, dovrà senza indugio riferire al Tribunale che, sentito il debitore, potrà attribuire al Commissario Giudiziale, i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti

DISPONE

che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati, irreperibili siano depositate nei modi stabiliti dal g.d.

Le spese di giudizio restano a carico della ricorrente

La presente sentenza ex art 48, comma 5, CCII va notificata ed iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'art 45 CCII.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11.3.2026

Il Giudice est.

Dr.ssa Loredana Ferrara

Il Presidente

Dr. Gian Piero Scoppa

